

COMUNE di PORTO TOLLE
Provincia di ROVIGO

REGOLAMENTO

**PER L'APPLICAZIONE
DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

*** * * * ***

INDICE

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento*
- Art. 2 – Oggetto del canone*
- Art. 3 – Definizione di occupazione*
- Art. 4 – Soggetti attivi e passivi*
- Art. 5 – Occupazioni permanenti e temporanee: criteri di distinzione*
- Art. 6 – Occupazioni abusive*
- Art. 7 – Classificazione delle strade*
- Art. 8 – Graduazione e determinazione del canone*
- Art. 9 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone*
- Art.10 – Occupazioni permanenti: disciplina e tariffe*
- Art.11 – Occupazioni temporanee: disciplina e tariffe*
- Art.12 – Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo*
- Art.13 – Commercio su aree pubbliche*
- Art. 4 – Distributori di carburante e di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica. Determinazione del canone.*
- Art.15 – Esclusione dall'applicazione del canone*
- Art.16 – Domanda di occupazione*
- Art.17 – Ordine di preferenza*
- Art.18 – Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione*
- Art.19 – Registro delle concessioni/autorizzazioni*
- Art.20 – Obblighi del titolare di concessione/autorizzazione*
- Art.21 – Deposito cauzionale*
- Art.22 – Versamento del canone per le occupazioni permanenti*
- Art.23 – Versamento del canone per le occupazioni temporanee*
- Art.24 – Decadenza della concessione/autorizzazione*
- Art.25 – Modifica, sospensione, revoca della concessione/autorizzazione*
- Art.26 – Rinnovo, variazione della concessione/autorizzazione*
- Art.27 – Applicazione del canone e della sanzione amministrativa alle occupazioni abusive*
- Art.28 – Accertamento, riscossione coattiva e rimborsi*
- Art.29 - Funzionario Responsabile*
- Art.30 – Disciplina transitoria*
- Art.31 – Entrata in vigore*

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo le norme ed i principi contenuti negli articoli 52 e 63 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in attuazione della delega prevista dall'art. 3, comma 149, della legge 23 dicembre 1996, n.662.

In particolare, il presente regolamento disciplina:

- a) il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni/autorizzazioni;
- b) le misure base di tariffa per tipologie di occupazione determinate in rapporto alla loro natura e al beneficio economico che esse producono;
- c) criteri di determinazione del canone;
- d) agevolazioni speciali;
- e) modalità e termini per il pagamento del canone;
- f) accertamenti e sanzioni;
- g) disciplina transitoria.

ART. 2
OGGETTO DEL CANONE

1. Sono soggette al canone:
 - le occupazione realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune;
 - le occupazioni di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio;
 - le occupazioni con impianti pubblicitari e di distribuzione carburanti;
 - le occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti ed impianti di ogni genere;
2. Il canone si applica anche nel caso di occupazioni esercitate su tratti di aree private che sono di uso pubblico per destinazione urbanistica o dello stesso proprietario.

ART. 3
DEFINIZIONE DI OCCUPAZIONE

1. Per superficie effettivamente occupata deve intendersi quella assunta in modo permanente o temporaneo e sottratta all'uso indiscriminato della collettività per il vantaggio specifico del singolo e dei singoli soggetti occupanti.

ART. 4
SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie

effettivamente sottratta all'uso pubblico, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal provvedimento di concessione/autorizzazione o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

2. Per gli anni successivi a quello di rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione o di inizio dell'occupazione di fatto, anche abusiva, il canone è dovuto dal soggetto che esercita l'occupazione alla data del primo gennaio di ciascun anno.

ART. 5

OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE. CRITERI DI DISTINZIONE.

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti o temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all'anno.
3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione, è inferiore all'anno, anche se ricorrenti.
4. Per le occupazioni, sia temporanee che permanenti, che si protraggono per un periodo superiore a quello consentito con l'atto di concessione o di autorizzazione, ancorché superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20 per cento.

ART. 6

OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione/autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate, altresì, abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione/autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione e contestuale pagamento del canone dovuto, con applicazione della tariffa maggiorata del 20%, entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla scadenza dell'occupazione originariamente autorizzata, ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima. A decorrere dal 6° giorno si applica la sanzione del 50%, come previsto dal successivo art. 27.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto il termine di 5 giorni dalla data di notifica dell'ordine di rimozione per provvedervi. Trascorso tale termine, si procede d'ufficio con il conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecata a terzi per effetto dell'occupazione.

4. Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate, con l'applicazione delle sanzioni, di cui all'art. 27.

ART. 7 CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione/autorizzazione è graduata in rapporto all'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificate in due categorie, in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare, come risulta dai prospetti contenuti negli allegati "A" e "B".
2. La classificazione delle strade, degli spazi e delle altre aree pubbliche deve essere modificata entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dello stesso anno. In assenza di deliberazione si ritiene confermata la classificazione vigente.
3. Le strade di nuova costruzione, in attesa della deliberazione di classificazione, saranno provvisoriamente considerate appartenenti alla seconda categoria.
4. Sulle proposte di classificazione di strade in aree sottoposte a tutela ambientale, dovrà essere acquisito il parere della commissione edilizia competente la quale dovrà esprimersi entro 15 giorni dalla richiesta.
5. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.
6. Alle strade appartenenti alla I categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di II categoria è ridotta in misura del 30% rispetto alla prima.

ART. 8 GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DEL CANONE

1. Il canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. L'effettiva superficie soggetta al canone è quella che risulta circoscritta dalla proiezione della linea perimetrale congiungente i punti più esterni della effettiva occupazione.
2. Eventuali oggetti o altro posti a delimitazione dell'area occupata si computano ai fini della determinazione della superficie da assoggettare al canone.
3. Non si fa comunque luogo all'applicazione del canone alle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
4. Ove le occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico ricadano in

corrispondenza di occupazioni del suolo da parte del medesimo soggetto, il canone va applicato, oltre che per l'occupazione del suolo, soltanto per la parte di dette occupazioni la cui superficie eccede l'occupazione del suolo.

5. Per le occupazioni del suolo comunale effettuate in occasione di manifestazioni organizzate da associazioni a carattere politico, sindacale, istituzionale, filantropico, culturale, e per ogni altra attività non avente scopo di lucro, se di durata superiore a quella prevista dall'art. 15 lett. i), nonché per gli spettacoli viaggianti e circensi, le superfici da assoggettarsi ai canoni sono calcolate come segue:
 - in ragione del 50 per cento sino a mq. 100;
 - in ragione del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq.e fino a 1000 mq;
 - in ragione del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
6. Il canone è determinato in base alle misure stabilite nell'apposita tariffa.
7. Il canone viene ridotto della percentuale del 25% se l'occupazione viene svolta entro le 12 ore.

ART. 9

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri/km lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione;
 - e) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa.
2. Le tariffe, relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvate con deliberazione della Giunta municipale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione ed entrano in vigore il primo gennaio dello stesso anno. In assenza di deliberazione si applicano le tariffe in vigore.
3. Alle suddette tariffe sarà applicato il rispettivo coefficiente moltiplicatore, come risulta dalla tabella prevista dall'allegato "C".
4. Le tariffe unitarie, ove presentino frazioni decimali, sono sempre arrotondate alla seconda cifra decimale e sono rivalutate annualmente dall'Ufficio Tributi in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
5. Le maggiorazioni e le riduzioni applicabili alla tariffa unitaria di base sono cumulabili fra loro.

6. In ogni caso le misure di tariffa non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a € 0,08 al metro quadrato per giorno.

ART. 10
OCCUPAZIONI PERMANENTI - DISCIPLINA E TARIFFE

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al pagamento del canone "ad anno solare", indipendentemente dalla data di inizio delle stesse. Il canone è commisurato alla superficie occupata e si applica sulla base della tariffa approvata dal comune.

a) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere.

Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, diverse da quelle di cui all'art.12, la tariffa è ridotta ad un terzo.

b) Occupazioni con vetture adibite a trasporto pubblico.

Per le occupazioni con vetture adibite al trasporto pubblico la superficie è pari a quella dei singoli posti assegnati e i diversi utilizzatori sono tenuti in solido al pagamento del canone determinato in base alla tariffa ordinaria.

ART. 11
OCCUPAZIONI TEMPORANEE - DISCIPLINA E TARIFFE

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è dovuta a giorno in relazione alla superficie occupata con le seguenti misure di riferimento:

- a) fino a 14 giorni, tariffa ordinaria;
- b) da 15 a 30 giorni, tariffa ordinaria ridotta del 20%;
- c) oltre 30 giorni, tariffa ordinaria ridotta del 75%.

2. **Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo in genere.**

Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle di cui all'art. 12, la tariffa al metro quadrato stabilita per l'occupazione del suolo comunale è ridotta ad un terzo.

3. **Fiere e festeggiamenti.**

Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa di cui ai commi precedenti è aumentata del 50 per cento.

4. **Spettacoli viaggianti e circensi.**

Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa di cui ai commi 1, 2 e 3 è ridotta dell'80 per cento.

5. **Venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli.**

Per le occupazioni temporanee effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti le tariffe di cui ai commi precedenti 1, 2 e 3, sono ridotte del 50 per cento.

- 6. Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia.**
Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio di attività edilizie regolarmente autorizzate le tariffe di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, sono ridotte del 50 per cento.
- 7. Manifestazioni politiche, culturali e sportive.**
Per le occupazioni temporanee realizzate con impianti, installazioni o altro, utilizzate per lo svolgimento di manifestazioni politiche, sindacali, culturali, filantropiche, religiose o sportive, se di durata superiore a quella indicata all'art. 15, lett. i), la tariffa di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 è ridotta dell' 80 per cento.
- 8. Occupazioni strumentali alla posa e manutenzione di cavi e condutture.**
Per le occupazioni temporanee aventi carattere strumentale per la posa e la manutenzione dei cavi e delle condutture sotterranee per l'erogazione di pubblici servizi, le tariffe di cui ai commi 1) e 2) del presente articolo sono ridotte del 50 per cento.
- 9. Occupazioni con autovetture di uso privato.**
Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune sono soggette al canone con la tariffa ordinaria prevista per le occupazioni temporanee di suolo comunale ridotta del 30 per cento. Qualora dette occupazioni siano esercitate da un unico soggetto per un periodo di durata non inferiore all'anno, il canone si applica con la tariffa prevista per le occupazioni permanenti di suolo pubblico.
- 10. Occupazioni a carattere ricorrente.**
Per le occupazioni temporanee di cui ai precedenti punti 4) e 5) che si verificano con carattere ricorrente all'interno dell'anno le tariffe sono ridotte di un ulteriore 20%.

ART. 12 OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto, e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, il canone dovuto per un anno è determinato forfettariamente, moltiplicando il numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria del canone, prevista dalla legge in base al combinato disposto degli art. 63, comma 2, lettera f), e 63, comma 3, del d. Lgs. 15.12.1997, n. 446, e successive modifiche e integrazioni.
2. In ogni caso, l'ammontare complessivo del canone non può essere inferiore € 516,46.
3. L'importo della misura unitaria del canone, stabilito dalle norme di legge richiamate al comma 1), è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente a quello al quale si riferisce il canone e deve essere denunciato dall'azienda interessata al soggetto incaricato della riscossione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il predetto termine del 30 aprile di ciascun anno.

5. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci, realizzati da privati, a impianti di erogazione di pubblici servizi il canone non si applica.

ART. 13
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1. Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, l'Ufficio Attività Produttive comunica all'Ufficio Tributi il rilascio delle autorizzazioni amministrative da valere come richiesta della concessione. Il relativo canone di occupazione è determinato sulla base della superficie quale risultante dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale.
2. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non sono obbligati a richiedere l'autorizzazione per l'occupazione e non sono soggetti al pagamento del canone.

ART. 14
**DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E DI TABACCHI ED ALTRI IMPIANTI DI
DISTRIBUZIONE AUTOMATICA. DETERMINAZIONE DEL CANONE.**

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuto un canone annuale in base alle tariffe approvate dal Comune.
2. Il canone è graduato in relazione alle località dove sono situati gli impianti. A tal fine si considera la suddivisione del territorio comunale in centro abitato e zona esterna, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 30.04.92, n. 285.
3. Il canone va applicato ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei anche se di differente capacità, raccordati tra loro, il canone nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorato di un quinto per mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.
5. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi.
6. Il canone di cui al presente articolo è dovuto esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi e aree pubbliche eventualmente occupati

con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti al canone di occupazione di cui al precedente articolo 10, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

7. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica (quali, ad esempio, i distributori di bevande, dolciumi, parafarmaci e simili, anche se aggettanti dai prospetti degli edifici) e la conseguente occupazione del suolo e soprassuolo comunale è dovuto un canone annuale in base alle tariffe approvate dal Comune.
Il canone è graduato in relazione alle località dove sono situati gli impianti, analogamente a quanto previsto per i distributori di carburanti.

ART. 15 **ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DEL CANONE**

1. Sono esclusi dall'applicazione del canone le seguenti occupazioni:
- a) le occupazioni effettuate dallo stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986 n. 917, e dalle ONLUS di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 460/1997, iscritte all'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi a favore del Comune;
 - c) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
 - d) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;
 - e) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si è stabilita nel regolamento di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - f) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
 - g) le occupazioni di aree cimiteriali, esclusi eventuali chioschi con finalità commerciali;
 - h) i parcheggi e gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;

- i) le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni o iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, educative, sportive e del tempo libero, comprese quelle finalizzate alla promozione turistica del territorio e dei suoi prodotti tipici, organizzate o patrocinate dall'Amministrazione Comunale, con esclusione degli spazi destinati ai venditori ambulanti che vendano direttamente il prodotto;
 - l) i passi carrabili, compresi quelli a raso;
 - m) le occupazioni con balconi, verande, bow-windows, tende o simili, fisse o retrattili;
 - n) le luminarie natalizie;
 - o) gli accessi ad impianti di distribuzione di carburante;
 - p) le occupazioni di pronto intervento;
 - q) le occupazioni con piante ornamentali e relativi contenitori nei soli casi autorizzati dal Comune come installazione di arredo urbano;
 - r) le occupazioni per attività di manutenzione del verde.
2. Non è dovuto alcun importo qualora l'ammontare del canone sia inferiore o uguale a € 2,00=.

ART. 16
DOMANDA DI OCCUPAZIONE

1. Chiunque intenda occupare sul territorio comunale spazi ed aree di cui all' art. 2, deve preventivamente presentare richiesta di autorizzazione o concessione, conforme alla normativa sul bollo, ai seguenti uffici secondo la tipologia di occupazione:

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	UFFICIO COMPETENTE
Occupazioni temporanee compresi circhi ed attrazioni dello spettacolo viaggiante;	Area 5 [^] - Polizia Locale
Occupazioni permanenti con cantieri, condutture, cavi ed impianti in genere sul suolo pubblico, soprassuolo e sottosuolo, effettuate da privati ovvero inerenti lavori pubblici.	Area 3 [^] - LL.PP. - Patrimonio - Ambiente
Altre occupazioni permanenti	Area 2 [^] - Servizi finanziari – Ufficio Tributi

In ogni caso, copia della domanda viene trasmessa dall'Ufficio Protocollo all'Ufficio Patrimonio-Manutenzioni ed al Comando Polizia Locale, i quali trasmettono all'ufficio competente al rilascio, entro 15 (quindici) giorni dalla registrazione della domanda al protocollo, comunicazione di eventuali motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione ovvero ulteriori prescrizioni, rispetto a quelle specificate nell'articolo 20 "Obblighi del titolare della concessione/autorizzazione", comma 1), al fine della migliore tutela della pubblica incolumità, della cura dell'interesse generale ed ai sensi del Codice della Strada D. Lgs. n. 30.04.92, n. 285.

2. Le occupazioni permanenti potranno essere effettuate solo a seguito del rilascio di un atto di concessione.
3. Le occupazioni temporanee potranno essere effettuate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione.
4. La richiesta di autorizzazione o concessione deve essere presentata anche nel caso in cui l'occupazione sia esente dal canone ai sensi dell'articolo precedente, per le prescrizioni del caso e deve contenere, a pena di improcedibilità:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale: le generalità, la residenza, il domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita Iva, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla precedente lett. a): la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita Iva (qualora il richiedente ne sia in possesso) nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
 - c) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta, illustrata da pianta in scala 1:100;
 - d) l'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
 - e) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare l'area nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
 - f) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione.
5. Se necessario gli Uffici indicati al comma 1) richiederanno ogni documento, disegno, calcolo o altro documento ritenuto utile per la regolare istruttoria sulla domanda presentata.
6. La domanda, predisposta secondo le modalità sopra indicate, dovrà essere presentata almeno 15 (quindici) giorni prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione, sia per le

occupazioni temporanee che permanenti.

7. La domanda di occupazione, a fronte della quale viene rilasciato atto di concessione/autorizzazione, vale come denuncia ai fini dell'applicazione del canone.
8. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione che verrà rilasciato a sanatoria.
In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione, l'interessato ha l'obbligo di dare comunicazione dell'occupazione agli uffici di cui al comma 1) anche a mezzo fax o telegramma entro le ore 12.00 del primo giorno lavorativo successivo a quello in cui l'occupazione è iniziata.
Il Comando di Polizia Locale provvederà ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo, verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle previste dal presente regolamento.

ART. 17 ORDINE DI PREFERENZA

1. Qualora per l'occupazione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di data di presentazione, esse verranno valutate nel seguente ordine di preferenza:
 - occupazione da parte dei titolari dei negozi che chiedono di esporre le merci in vendita sullo spazio antistante il negozio stesso;
 - occupazione da parte delle categorie per le quali è prevista l'esenzione, ai sensi dell'art. 15 del presente regolamento.

ART. 18 ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30.04.92, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla legge 07.08.90, n. 241.
2. L'Ufficio Tecnico, se ritenuto opportuno e per i casi particolari, potrà richiedere il parere della Commissione Edilizia sulle domande presentate. La Commissione dovrà esprimersi entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.
4. Ove la domanda risulti incompleta nel contenuto ovvero nella documentazione, il responsabile formula all'interessato apposita richiesta di integrazione. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 10 giorni dalla richiesta. In questo caso i termini stabiliti dall'art. 16, comma 6) vanno considerati dalla data di presentazione dell'integrazione.
5. L'atto di concessione, rilasciato dall'Ufficio competente, deve contenere:

- a) il numero progressivo della concessione/autorizzazione;
- b) gli elementi identificativi della concessione/autorizzazione di cui all'art. 16, comma 4);
- c) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione/autorizzazione;
- d) la durata e la frequenza della occupazione nonché l'eventuale fascia oraria di occupazione;
- e) l'ammontare del canone dovuto;
- f) la sussistenza di un'eventuale fattispecie di esenzione;
- g) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 20 del presente regolamento.

ART. 19 **REGISTRO DELLE CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI**

1. L'Ufficio Tributi provvede alla determinazione del canone dovuto e a registrare i provvedimenti di concessione autorizzazione, trasmessi dall'Ufficio competente al rilascio, seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio, indicando:

- il numero progressivo,
- il nominativo del concessionario,
- il luogo dell'occupazione,
- una breve descrizione delle modalità di occupazione,
- la superficie occupata,
- le date di inizio e termine dell'occupazione.

ART. 20 **OBBLIGHI DEL TITOLARE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE**

1. Il titolare di concessione/autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed, in particolare, ha l'obbligo di:
- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la pulizia del sito occupato, per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio, o i beni pubblici in pristino al termine della concessione di occupazione o qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittimi l'occupazione, nonché la relativa attestazione di avvenuto pagamento del canone;
 - c) sollevare il comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;

- d) versamento del canone alle scadenze previste;
- e) rispetto delle norme di tutela della sicurezza pubblica con divieto di occupazione della carreggiata, delle fasce di rispetto, nonché le aree di visibilità e i marciapiedi;
- f) per le manifestazioni temporanee e le attrazioni dello spettacolo viaggiante (giostre e circhi), la validità dell'autorizzazione di occupazione suolo pubblico è vincolata all'acquisizione delle licenze di esercizio e dell'agibilità di cui agli articoli 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S. R.D. n. 773/1931.

ART. 21 DEPOSITO CAUZIONALE

1. L'Amministrazione comunale a garanzia del pieno rispetto delle norme e prescrizioni contenute nell'autorizzazione o nella concessione può richiedere la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero a favore del Comune anche mediante produzione di polizza fidejussoria, per i seguenti casi:
 - a) Spettacoli viaggianti e circensi:
deposito cauzionale pari ad € 200,00 (duecento/00);
 - b) Occupazioni strumentali alla posa e manutenzione di cavi e condutture:
 1. eseguiti da privati:
 - deposito cauzionale pari ad € 500,00 (cinquecento/00);
 2. eseguiti da ENEL, TELECOM, ERGAS e POLESINE ACQUE:
 - deposito cauzionale fisso pari ad € 5.000,00 (cinquemila/00) con obbligo di reintegro fino alla stessa cifra in caso di inadempienze.
2. Rimane a carico del concessionario la responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecata a terzi in conseguenza dell'occupazione.
3. Al fine dell'occupazione, previo sopralluogo da parte dell'Ufficio Tecnico per verificare lo stato dei luoghi e la verifica del pieno rispetto delle norme e delle prescrizioni imposte, si dispone il rimborso del deposito cauzionale.

ART. 22 VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Per le occupazioni permanenti, il cui canone deve essere corrisposto "ad anno solare" ai sensi dell'art.10 il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
2. Per le annualità successive a quella della concessione, il versamento del canone deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno. Se tale data cade in giorno festivo, il

versamento deve essere effettuato entro il 1° giorno feriale successivo.

4. Il versamento del canone deve essere effettuato con le seguenti modalità:
 - mediante versamento diretto alla Tesoreria Comunale
 - a mezzo di appositi conti correnti postali intestati, con arrotondamento alla seconda cifra decimale.

4. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento il rate trimestrali anticipate (scadenti rispettivamente il 31/01 - 31/04 - 30/07 - 31/10 di ogni anno) qualora l'importo annuo dovuto non sia inferiore a € 516,45.

ART. 23

VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della autorizzazione, in un'unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste nel precedente art. 22.

ART. 24

DECADENZA DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

1. Sono cause di decadenza della concessione/autorizzazione ed impediscono nel futuro il rilascio di altre concessioni, salvo la regolarizzazione dei canoni in sofferenza:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti nei termini previsti;
 - b) le violazioni delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - c) le violazioni di norme di legge e di regolamento in materia.

ART. 25

MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE. RINUNCIA.

1. L'Amministrazione può revocare, sospendere o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione/autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione ovvero emergano fatti ostativi ignoti e/o occulti all'Amministrazione al momento del rilascio della concessione
2. La concessione è inoltre revocata nei seguenti casi: a) su richiesta del titolare; b) per subingresso di un nuovo titolare; c) per decesso del titolare.
3. La richiesta di subingresso presentata dal nuovo titolare dell'autorizzazione ad esercitare attività o dell'immobile cui l'occupazione è collegata, comporta nuova attribuzione al richiedente, se non vi sia necessità di pubblico uso o comunque se non osti l'interesse pubblico, e revoca in capo al precedente titolare. Va restituito al precedente titolare il canone da lui eventualmente già pagato per il periodo successivo al subingresso.
4. L'atto di revoca determinerà l'ammontare del canone da restituire in ragione del periodo

non fruito.

5. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione (richiesta di revoca). Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale; non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia, non si fa luogo alla restituzione del canone già corrisposto.
6. In caso di decesso del titolare, l'Ufficio Tributi comunicherà agli eredi, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la revoca della concessione, indicando le procedure da seguire per l'eventuale richiesta di subentrare nell'occupazione, senza soluzione di continuità, e il termine per la dimissione dell'area qualora gli eredi non intendano continuare l'occupazione. In quest'ultimo caso, verrà restituita la parte di canone anticipata per la quota riferibile al periodo successivo all'effettiva dimissione dell'area. Non si procede a rimborso del comune per importi inferiori ad Euro 10,33.

ART. 26

RINNOVO, VARIAZIONE DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

1. Il titolare della concessione/autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo o la variazione delle modalità dell'occupazione, giustificandone i motivi. La domanda di rinnovo o variazione deve essere rivolta all'Amministrazione con le stesse modalità di cui all'art.16.
2. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione/autorizzazione che si intende rinnovare o variare.
3. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso iter previsto in via generale dall'art. 18.

ART. 27

SANZIONE PER OCCUPAZIONE ABUSIVA

1. Il canone è dovuto anche per le occupazioni abusive, secondo le regole applicabili per quelle oggetto di concessione.
2. La violazione deve essere constatata e contestata mediante processo verbale, redatto da competente pubblico ufficiale. Alle occupazioni abusive di cui all'art. 6 si applica un'indennità pari al canone annuo maggiorato del 50%, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
3. Oltre l'indennità di cui al punto precedente è dovuta una sanzione pecuniaria pari al 150% del canone . Resta fermo quanto stabilito dall'art. 20, commi 4 e 5, del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285.

ART. 28
ACCERTAMENTI, RISCOSSIONE COATTIVA E RIMBORSI

1. Il funzionario responsabile del Servizio Tributi, ovvero il soggetto di cui all'art. 52, c. 5. lett. b) del D. Lgs. n. 446/1997, al quale sia stata affidata l'attività di accertamento, e riscossione del canone, controlla i versamenti effettuati sulla base degli elementi dichiarati ed accertati;
2. L'Ufficio Tributi provvede, in caso di parziale od omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi di accertamento, da notificarsi, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento doveva essere effettuato. Nel provvedimento deve essere indicato l'importo dovuto a titolo di canone, gli interessi legali calcolati dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento fino alla data della richiesta e una sanzione per il ritardato pagamento pari al 30% dell'importo ancora dovuto.
3. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone.
5. In caso di affidamento a terzi del servizio di riscossione, il procedimento di riscossione coattiva, è svolto dal concessionario incaricato della gestione stessa del servizio.
6. Il contribuente può chiedere il rimborso delle somme versate non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo; la richiesta di rimborso, a pena di nullità è motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si richiede la restituzione.

ART. 29
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Nel caso di gestione in forma diretta, il Sindaco designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi alla gestione del canone e dispone i rimborsi.
2. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1) spettano al concessionario, il quale sostituirà l'Ufficio Tributi in tutti i compiti assegnati allo stesso dal presente Regolamento.

ART. 30
DISCIPLINA TRANSITORIA

1. Dal 1 gennaio 2010 è abolita la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al

capo II del Decreto Legislativo 15.11.1993, n.507 e successive modificazioni.

2. L'accertamento e la riscossione della COSAP, i cui presupposti di imposizione si siano verificati anteriormente alla data dalla quale nei confronti dei singoli soggetti passivi ha effetto l'abolizione del tributo, continuano ad essere effettuati, anche dopo l'01.01.2009, dall'attuale concessionaria alle stesse condizioni contrattuali in corso, nei termini previsti dal presente Regolamento.
3. Il pagamento del canone costituisce implicita conferma delle concessioni e delle autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, semprechè le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel Regolamento medesimo.

ART. 31

ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, composto da numero 31 articoli, entra in vigore il 1 gennaio 2010, espletate tutte le procedure di pubblicazione previste dalla legge e dal vigente Statuto comunale.
2. La validità delle modifiche del presente regolamento adottate dal Consiglio Comunale entro i termini del bilancio di previsione decorre dal 1° gennaio dello stesso anno.
3. dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa sull'occupazione spazi ed aree pubbliche.

Allegato A)

REGOLAMENTO COSAP

Art. 7 - ELENCO DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI APPARTENENTI ALLA I CATEGORIA – strade all'interno di centri abitati

1. BORGO MOLO
2. LARGO MARINAI D'ITALIA
3. LOCALITA' CA' MELLO
4. PIAZZA DANTE ALIGHIERI
5. PIAZZA CICERUACCHIO
6. PIAZZA DELLE FRAZIONI
7. PIAZZA A. DE GASPERI
8. PIAZZA MARTITRI DELLA
LIBERTA'
9. PIAZZA MILITE IGNOTO
10. PIAZZA MONUMENTO CADUTI
11. PIAZZA 1°MAGGIO
12. PIAZZA SAN GIACOMO
13. VIA XI SETTEMBRE
14. VIA ADRIA
15. VIA ALESSANDRIA
16. VIA E. ALESSANDRINI
17. VIA S. ALLENDE
18. VIA G E G. AMENDOLA
19. VIA ANCONA
20. VIA AOSTA
21. VIA ASSISI
22. VIA ASTI
23. VIA ATENE
24. VIA V. BACHELET
25. VIA U. BASSI
26. VIA BELGRADO
27. VIA V. BELLINI
28. VIA BERLINO
29. VIA B. BOSCOLO
30. VIA A. BISAGLIA
31. VIA N. BIXIO
32. VIA A. BOITO
33. VIA BOLOGNA
34. VIA BRINDISI
35. VIA L. BRUNETTI
36. VIA BRUXELLESVI ABUORA
37. VIA P. CALEFFI
38. VIA D. CAMPION
39. VIA CANNAREGIO
40. VIA CAPRERA
41. VIA CAVAZZINI 1^ STR.
42. VIA CAVAZZINI 2^ STR.
43. VIA D. CHIESA
44. VIA F. CILEA
45. VIA D. CIMAROSA
46. VIA C. COLOMBO
47. VIA COMO
48. VIA E. CURIEL
49. VIA CURTATONE
50. VIA S. D'ACQUISTO
51. VIA DELLE INDUSTRIE 1^ STR.
52. VIA L. DA VINCI
53. VIA C. A. DALLA CHIESA
54. VIA DANZICA
55. VIA DEI VECCHI FIENILI
56. VIA G. DELEDDA
57. VIA DELLA PACE
58. VIA DELLE INDUSTRIE
59. VIA F. DI GIULIO
60. VIA G. DONIZETTI
61. VIA F.LLI CERVI
62. VIA F.LLI ROSSELLI
63. VIA FAE'
64. VIA G. FALCONE
65. VIA FIRENZE
66. VIA FORNACE

67. VIA FRANCOFORTE	107. VIA PAPA GIOVANNI XXIII
68. VIA A. FRANK	108. VIA PARIGI
69. VIA G. DA PALESTRINA	109. VIA G. PASCOLI
70. VIA G. GALILEI	110. VIA G. PASTORE
71. VIA GENOVA	111. VIA C. PAVESE
72. VIA G. GIOLO	112. VIA S. PERTINI
73. VIA U. GIORDANO	113. VIA P. PICASSO
74. VIA C. GOLDONI	114. VIA PIEMONTE
75. VIA G. GONELLA	115. VIA PO
76. VIA A. GRAMSCI	116. VIA G. PUCCINI
77. VIA INDIPENDENZA	117. VIA QUASIMODO
78. VIA J. F. KENNEDY	118. VIA R. SANZIO
79. VIA LECCO	119. VIA RIVOLI
80. VIA G. LEOPARDI	120. VIA L. RIZZI
81. VIA LIONE	121. VIA ROMA
82. VIA LISBONA	122. VIA L. ROMAGNOLI
83. VIA LONDRA	123. VIA G. ROSSA
84. VIA L. LONGO	124. VIA G. ROSSINI
85. VIA MADRID	125. VIA ROVIGO
86. VIA A. MANZONI	126. VIA S. PIETRO APOSTOLO
87. VIA B. MARCELLO	127. VIA SCOVETTA
88. VIA G. MARCONI	128. VIA I. SILONE
89. VIA M. BOSCOLO	129. VIA DON A. SPANIO
90. VIA MARZABOTTO	130. VIA STOCCOLMA
91. VIA P. MASCAGNI	131. VIA STRAUSS
92. VIA G. MATTEOTTI	132. VIA DON L. STURZO
93. VIA G. MAZZINI	133. VIA TEATRO
94. VIA U. MERLIN	134. VIA U. TERRACINI
95. VIA MESSINA	135. VIA TORINO
96. VIA MICHELANGELO	136. VIA A. TOSCANINI
97. VIA MILANO	137. VIA E. TOTI
98. VIA E. MONTALE	138. VIA TRECATE
99. VIA A. MORO	139. VIA TRIESTE
100. VIA MOSCA	140. VIA VARSAVIA
101. VIA W. A. MOZART	141. VIA VENEZIA
102. VIA P. NENNI	142. VIA VENIER
103. VIA NOVEMBRE 1966	143. VIA G. VERDI
104. VIA OTTOLINI	144. VIA VERONA
105. VIA PADOVA	145. VIA VICENZA
106. VIA N. PAGANINI	146. VIA VIENNA

- 147. VIA VILLAMRZANA
- 148. VIA VIRGILIO
- 149. VIA A. VIVALDI
- 150. VIA E. ZANELLATO
- 151. VIALE G. BRODOLINI
- 152. VIALE DELLA REPUBBLICA
- 153. VIALE G. DI VITTORIO
- 154. VICOLO TIEPOLO
- 155. VILLAGGIOE. BERLINGUER
- 156. VILLAGGIO DELLE ROSE
- 157. VILLAGGIO PESCATORI
- 158. VILLAGGIO P. TOGLIATTI
- 159. VILLAGGIO F. TURATI

Allegato B)

REGOLAMENTO COSAP

Art. 7 - ELENCO DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI APPARTENENTI ALLA II CATEGORIA – strade all'esterno dei centri abitati

- | | |
|------------------------------------|---------------------------|
| 1. LOCALITA' CASE OCARO | 30. VIA P.GOBETTI |
| 2. LOCALITA' IDROVORA
PALTANARA | 31. VIA ISONZO |
| 3. LUNGOPO TRAMONTANA | 32. VIA MAESTRAZZA |
| 4. VALLE SAN CARLO | 33. VIA L. MANARA |
| 5. VIA 2 GIUGNO | 34. VIA MANTOVA |
| 6. VIA XX5 APRILE | 35. VIA MARSALA |
| 7. VIA IX NOVEMBRE | 36. VIA C. MENOTTI |
| 8. VIA M. ALICATA | 37. VIA MENTONE |
| 9. VIA BASSANO | 38. VIA DON G. MINZONI |
| 10. VIA L. BASSI | 39. VIA MODENA |
| 11. VIA C. BATTISTI | 40. VIA MONTEGRAPPA |
| 12. VIA BELFIORE | 41. VIA NOVEMBRE'57 |
| 13. VIA BRESCIA | 42. VIA F. PARRI |
| 14. VIA B. BUOZZI | 43. VIA PELLESTRINA |
| 15. VIA CA' DOLFIN | 44. VIA PIAVE |
| 16. VIA CAIROLI NORD | 45. VIA PO DI GNOCCA |
| 17. VIA CAIROLI SUD | 46. VIA PO DI TOLLE |
| 18. VIA P. CALAMANDREI | 47. VIA PODGORA |
| 19. VIA CALATAFIMI | 48. VIA PRADON |
| 20. VIA CORRIDONI NORD | 49. VIA RISORGIMENTO |
| 21. VIA CORRIDONI SUD | 50. VIA SAN'ILARIO D'ENZA |
| 22. VIA DEL MARE | 51. VIA N. SAURO |
| 23. VIA DELLA SACCA | 52. VIA E. SERENI |
| 24. VIA DELLA SACCA 1^ STR. | 53. VIA TAGLIAMENTO |
| 25. VIA F.LLI BANDIERA NORD | 54. VIA TANGENZIALE |
| 26. VIA F.LLI BANDIERA SUD | 55. VIA C. TERRANOVA |
| 27. VIA FARO | 56. VIA TRENTO |
| 28. VIA F. FILZI | 57. VIA VITTORIO VENETO |
| 29. VIA G. GARIBALDI | |

Allegato C)

CATEGORIE DI IMPORTANZA DELLE STRADE

Categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici (come da art.7)	Coefficiente moltiplicatore
Categoria I	1,00
Categoria II	0,70

VALORE ECONOMICO DELL'OCCUPAZIONE in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione, alle modalità di occupazione ed al sacrificio imposto alla collettività

Fattispecie di occupazione	Coefficiente moltiplicazione
Fiere e festeggiamenti	1,10
Spettacoli viaggianti e circensi	0,20
Esposizione di merce all'esterno di negozi su appositi supporti o alla rinfusa e simili	0,50
Produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto	0,50
Banchi di vendita e simili di venditori ambulanti, titolari o meno di concessione per posto fisso	0,50
Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili, scavi, reinterri (comprese le occupazioni con i mezzi operativi) e simili	0,50
Mezzi pubblicitari, aventi anche dimensioni volumetriche, infissi al suolo pubblico e simili	1,00
Arredo urbano pubblicizzato infisso al suolo: cestini raccogli rifiuti, pensiline fermata autobus, orologi, fioriere, quadri turistici, bilance, portacicli, transenne e simili	1,00
Insegne pubblicitarie a bandiera e mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche non infissi al suolo	0,33

Striscioni pubblicitari esposti trasversalmente alle pubbliche vie e piazze	0,33
Cavidotti, elettrodotti e simili ad uso privato diversi da quelli realizzati da aziende di erogazione di pubblici esercizi	0,33
Manifestazioni politiche, sindacali, culturali, filantropiche, religiose e sportive	0,20
Occupazioni temporanee strumentali alla posa e manutenzione di cavi e condutture per l'erogazione di pubblici servizi	0,50
Occupazioni permanenti con autovetture ad uso privato	1,00
Occupazioni temporanee con autovetture di uso privato	0,70
Occupazioni a carattere ricorrente effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli, spettacoli viaggianti e circensi.	0,80
Passi carrai con divieto di sosta	0,30

**RIDUZIONE TARIFFARIA IN ORDINE ALLA DURATA PER LE
OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

Durata dell' occupazione	Coefficiente moltiplicatore
Fino 14 giorni	1,00
Da 15 a 30 giorni	0,80
Oltre 30 giorni	0,25

Allegato D)

PROSPETTO DELLE TARIFFE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE . ANNO 2010.

TARIFFA BASE

Tariffa Base	€uro per metro quadrato
Occupazioni permanenti	21,81
Occupazioni temporanee al giorno	1,29

DISTRIBUTORI DI CARBURANTI

Località	Canone annuale per mq.
Centro abitato	38,49
Zona esterna al centro abitato	32,08

IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA

Località	Canone annuale per mq.
Centro abitato	12,83
Zona esterna al centro abitato	9,63